

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI

ART.1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i criteri e le procedure per il conferimento di incarichi nell'Istituto per esperti per l'attuazione di attività di funzionamento e didattiche, con prestazioni di natura professionale o occasionale, ai sensi degli art.33 e 40 del D.I. 44/2001.

2. Le prestazioni accessorie rese dal personale docente e ATA disciplinate e/o finanziate attraverso la contrattazione integrativa d'Istituto, sono regolate dai Contratti Integrativi di volta in volta sottoscritti.

ART.2 (Esclusioni)

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento non trovano applicazione per le collaborazioni che si esauriscono in una sola azione, caratterizzata dal rapporto intuitu personae, che consenta il raggiungimento del fine e che comportano, per la loro stessa natura, una spesa equiparabile al rimborso spese.

2. Il regolamento non trova altresì applicazione per prestazioni che comportano una spesa non superiore ad Euro 1.000,00 nel corso di un anno.

3. Per gli incarichi di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Dirigente Scolastico procede con incarico diretto conferito con la determinazione di approvazione della spesa, fermo restando il possesso da parte dell'incaricato dei requisiti generali per l'accesso agli incarichi da parte della Pubblica Amministrazione.

4. Le disposizioni di cui al presente Regolamento non trovano altresì applicazione per gli esperti che prestano la loro attività a titolo gratuito. In tal caso, il Dirigente Scolastico formalizza l'incarico in forma scritta, con una sommaria descrizione degli obblighi delle parti e la individuazione della copertura assicurativa applicabile.

ART. 3 (Verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno)

1. L'Istituto verifica preliminarmente se tra il personale in servizio vi siano disponibilità, in termini aggiuntivi rispetto alla normale prestazione di servizio, per l'incarico per lo svolgimento dell'incarico. A tal fine procede alla pubblicazione di specifico avviso sul sito web per la durata di 7 giorni continuativi, contenente una sommaria descrizione dell'incarico e dei criteri di selezione.

2. Entro il termine di pubblicazione il personale interessato presenta al protocollo dell'Istituto il proprio curriculum vitae in formato europeo, con la specificazione dell'avviso di riferimento.

3. Per la formazione delle graduatorie trovano applicazione le modalità e i criteri definiti dal presente Regolamento.

ART.4 (Procedura per esperti, tutor e personale di supporto per attuazione PON -FSE)

1. Qualora la verifica di cui all'art.3 sia relativa al reperimento tra il personale docente in servizio di esperti e tutor necessari per l'attuazione di PON presso l'Istituto, in alternativa alla procedura di cui all'art.3, si procede con individuazione da parte del Collegio dei Docenti. A tal fine, la convocazione dell'organo collegiale riporta in calce l'avviso per la presentazione da parte degli interessati del curriculum vitae in formato europeo entro il secondo giorno precedente alla seduta. Qualora necessario, ai fini della elaborazione della graduatoria, trovano applicazione i criteri fissati dal presente Regolamento. Il personale docente individuato è incaricato con determina del Dirigente Scolastico.

2. Qualora il reperimento di unità di personale sia riferito ad unità amministrative o tecniche presenti tra il personale ATA in servizio, la individuazione avviene mediante il Piano Annuale di Attività redatto dal Direttore SGA ed approvato dal Dirigente Scolastico.

3. Il personale individuato per le finalità e con le modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è incaricato per lo svolgimento di prestazioni aggiuntive rispetto a quelle ordinarie dovute.

ART.5 (Individuazione di esperti esterni)

1. Qualora sia accertata con la procedura di cui all'art.3 l'impossibilità di disporre di personale interno, l'Istituto ricorre alle collaborazioni plurime (ex art.35 CCNL) o a incarichi per prestazioni di lavoro autonomo professionale o occasionale.

2. Per l'individuazione delle collaborazioni plurime, l'Istituto pubblica sul sito web per la durata di quindici giorni consecutivi, un avviso rivolto al personale delle istituzioni scolastiche, con la descrizione della risorsa professionale da individuare e i criteri di selezione della stessa. Il rapporto di collaborazione plurima è instaurato a condizione che non interferisca con gli obblighi ordinari di servizio. È richiesta dall'Istituto l'autorizzazione alla Scuola di appartenenza dell'unità di personale. Di regola, l'avviso è inviato alle istituzioni scolastiche dell'ambito. L'avviso è approvato con determinazione del Dirigente Scolastico

3. In alternativa alle collaborazioni plurime, l'Istituto procede mediante contratti di lavoro autonomo professionale o occasionale, previa pubblicazione sul sito web di un Avviso per la durata di giorni quindici conforme al presente Regolamento e contenente

-la durata dell'incarico

-il luogo di espletamento dello stesso

-la tipologia dell'incarico

-l'oggetto della prestazione richiesta

-il compenso per la collaborazione qualora fissato o in termini di tetto massimo di spesa

-i requisiti di ammissibilità per la partecipazione alla selezione

-i criteri di valutazione dei titoli posseduti dal candidato

-le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di partecipazione

4. Qualora la prestazione da svolgere non abbia un compenso predeterminato, lo stesso è definito mediante procedura comparativa, anche con la eventuale fissazione di un tetto massimo complessivo e l'ammontare proposto è considerato ai fini della attribuzione dei punteggi.

5. Alla procedura di selezione possono partecipare professionisti autonomi, dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, personale dell'Istituzione Scolastica richiedente in possesso delle competenze richieste dall'Avviso.

6. L'Avviso di cui al comma 3 è approvato con determinazione del Dirigente Scolastico.

ART 6 (Motivi di inammissibilità e di esclusione)

1. Sono cause di inammissibilità a) domande pervenute in ritardo rispetto ai termini fissati dall'Avviso; b) assenza di documentazione prevista dall'Avviso come condizione di ammissibilità;

c) non rispetto di eventuali ulteriori condizioni fissate dall'Avviso.

2. Sono motivi di esclusione a) mancanza di firma sulla domanda o sul curriculum o sulla scheda punteggi eventualmente richiesta b) mancanza di copia del documento di identità personale in corso di validità, qualora richiesto.

ART.7 (Requisiti generali per ammissione alla selezione per l'incarico)

1. Per l'ammissione alla selezione il candidato deve:

a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della Unione Europea; b) godere dei diritti civili e politici; c) non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano la applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al casellario giudiziale; d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali; e) di essere in possesso del requisito della comprovata formazione universitaria correlata al contenuto della prestazione richiesta. Si prescinde da tale requisito per i contratti di natura occasionale, per attività che devono essere svolte da professionisti iscritti ad ordini o albi, per i soggetti che operano nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali, per l'attività informatica, a supporto dell'attività didattica e per la ricerca.

ART.8 (Requisiti specifici per ammissione alla selezione)

1.I candidati devono essere in possesso oltre che dei requisiti generali di cui all'art.7, di requisiti specifici in termini di a) titoli culturali b) titoli professionali c) eventuali esperienze maturate nel settore inerente l'incarico.

2.Ciascun Avviso individua tra i requisiti specifici quelli richiesti per l'ammissibilità alla selezione e in particolare

-titolo di studio coerente con incarico

-eventuali abilitazioni e/o specializzazioni

-eventuali esperienze professionali coerenti con incarico, in termini di continuità presso l'Istituto

-eventuali esperienze precedenti specifiche nella medesima tipologia d'incarico

ART.9 (Punteggi e graduatoria)

1.I destinatari degli incarichi di cui all'art 5 sono individuati mediante valutazione dei titoli specifici di cui sono in possesso, dichiarati nel curriculum vitae presentato, nonché della offerta economica qualora prevista dall'Avviso effettuata dal Dirigente Scolastico o da una Commissione interna dallo stesso incaricata. L'inserimento dei titoli nel documento equivale a certificazione degli stessi. L'Istituto si riserva di richiedere la produzione successiva della documentazione comprovante i titoli dichiarati.

2-I titoli e la offerta economica sono valutati secondo di criteri fissati dalla tabella ALLEGATO al presente Regolamento. Il punteggio relativo alla qualità complessiva del curriculum è attribuito ad insindacabile giudizio del Dirigente Scolastico o della Commissione procedente.

3.I punteggi per Titoli Professionali ed Esperienze relativi ad attività espletate presso l'istituto negli ultimi cinque anni scolastici sono valutati con una maggiorazione del 50% rispetto al punteggio attribuito e comunque entro il limite massimo previsto per la tipologia.

4.In caso di parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue:

-abbiano già svolto esperienze lavorative o incarichi simili con valutazione positiva

-abbiano la maggiore valutazione per i titoli culturali.

5.Sulla scorta della attribuzione dei singoli punteggi, a cura del Dirigente Scolastico o della Commissione procedente, è formata una graduatoria che sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto per cinque giorni. Entro tale termine i candidati partecipanti alla selezione possono presentare reclamo scritto al Dirigente Scolastico. Decorso il termine senza osservazioni ovvero dal pronunciamento sulle stesse, la graduatoria è definitiva e il Dirigente Scolastico provvede al conferimento dell'incarico.

6.La graduatoria conserva validità per dodici mesi e il Dirigente Scolastico, potrà attingere alla stessa qualora si renda necessario un conferimento d'incarico per la medesima attività presso l'Istituto.

ART.10 (Attribuzione incarico e contratto)

1.L'attribuzione degli incarichi avviene tramite lettera d'incarico o determina del Dirigente scolastico per il personale interno o in regime di collaborazione plurima; mediante contratto di prestazione d'opera per il personale esterno con riferimento all'art.2222 e seguenti del C.C.

2.Il contratto è redatto in forma scritta e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti. La sua durata è fissata preliminarmente dall'Avviso in relazione alle esigenze dell'Istituto. Esso contiene, in particolare, la descrizione dettagliata dell'oggetto della prestazione, l'obbligo di vigilanza o meno sugli studenti, il compenso da corrispondere e i tempi di erogazione dello stesso. E' ammessa la previsione di un compenso forfettario, qualora non in contrasto con la disciplina dell'attività da attuare. Può, altresì, comprendere una clausola risolutiva anticipata ed eventuali penali per ritardi.

3.Ferma restando la modalità di fissazione del compenso da corrispondere definita dall'Avviso, lo stesso non potrà superare l'importo di Euro 150,00 ora. Il compenso è comprensivo di tutte le spese che il collaboratore sostiene per l'attuazione dell'incarico, compresi gli oneri a suo carico.

TABELLA ATTRIBUZIONE PUNTEGGI CON NOTE

TITOLI CULTURALI massimo punti 30

Titolo di studio

richiesto per -110 e lode punti 15
partecipazione -da 105 a 110 punti 12
-fino a 104 punti 10

sino a max punti 15

Ulteriori lauree tra quelle richieste per ammissione / Dottorati di ricerca/
Master/Specializzazioni, punti 2 ciascuno

sino a max punti 10

Pubblicazioni/partecipazione a corsi e convegni, punti 1 ciascuno

sino a max punti 5

TITOLI PROFESSIONALI massimo punti 30

Precedente attività presso istituzioni scolastiche coerenti con incarico
per ciascun anno punti 3,6 anche rapportati a mesi, negli ultimi 5 anni scolastici

sino ad un max punti 18

Precedenti attività presso soggetti pubblici e privati coerenti con incarico
negli ultimi 5 anni, ciascuna punti 2 sino ad un massimo di 6

sino ad un max punti 12

ESPERIENZE massimo punti 30

Precedenti esperienze nel medesimo incarico per il quale si concorrere
presso istituzioni scolastiche, ciascuna punti 3

sino ad un max punti 15

Precedenti esperienze nel medesimo incarico per il quale si concorrere
presso soggetti pubblici e privati, ciascuno punti 2

sino ad un max punti 10

Valutazione complessiva della qualità del curriculum personale del candidato
in relazione alla coerenza con l'incarico, da parte del Dirigente
Scolastico o della Commissione incaricata

sino ad un max punti 5

OFFERTA ECONOMICA massimo punti 30

Il punteggio è determinato secondo la seguente formula: offerta più bassa x 30/singola offerta

NOTE 1) In ciascun Avviso sono indicati i criteri di valutazione comparativa delle offerte secondo le tre (Titoli Culturali, Titoli Professionali, Esperienze) o quattro (anche Offerta Economica) tipologie previste. 2) Ciascun Avviso individua quali Lauree sono richieste per la ammissibilità alla selezione in relazione all'incarico da conferire. Qualora si preveda l'ammissibilità con il diploma di scuola secondaria superiore, per la tipologia sono attribuiti punti 5 fissi. 3) Qualora i Titoli professionali e le Esperienze siano stati conseguiti presso l'Istituto il punteggio attribuito è raddoppiato entro il limite massimo attribuibile per la tipologia (massimo 30 punti) 4) I punteggi complessivi da attribuire variano qualora non sia considerata l'offerta economica (quando il valore economico dell'incarico è predefinito dalla disciplina specifica es. attività a costi standard, importi orari fissati da CCNL) ovvero quando anche la stessa concorra all'individuazione del candidato al quale conferire l'incarico, rispettivamente in punti 90 e punti 120.